

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 Novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), come modificata ed integrata dalle leggi regionali: 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 13 dicembre 1993, n.53 – 9 giugno 1999, n.24 - 21 aprile 2005, n.7 – 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 e 19 novembre 2014, n.24.

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In coerenza con l'o.d.g. ARBAU - COCCO Pietro - ANEDDA - COCCO Daniele Secondo - DESINI - USULA sull'opportunità di affrontare e definire tutte le situazioni relative al personale del sistema Regione, votato all'unanimità dal Consiglio regionale in data 19 novembre 2014, con la presente proposta di legge, si intende intervenire in materia di personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, procedendo nel contempo ad un aggiornamento della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, dopo un trentennio dalla sua promulgazione.

Facciamo riferimento ad un "aggiornamento", perché riteniamo che la strutturazione della stessa, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, sia ancora valida, anche perché, con diversi articoli di legge successivi, si è man mano proceduto di già ad aggiustamenti ed a innovazioni.

Una sola riflessione è stata posta sulla validità di mantenimento o meno di una struttura in materia ambientale e della salute pubblica; il riferimento è rivolto all'ARPAS, di cui alla legge regionale 18 maggio 2006, n.6, peraltro, all'attualità in forte carenze di organico, pervenendo alla conclusione che dette competenze possono essere ricomprese proficuamente nelle attività istituzionali del CFVA. Sotto il profilo dell'organizzazione: da non sottovalutarsi un cospicuo risparmio.

Infatti:

- nel 1993, si è intervenuti con la costituzione della Direzione generale del Corpo
Legge Regionale 13 dicembre 1993, n.53 - Art.2 - Coordinamento dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale
 1. E' istituita la funzione di coordinatore generale dei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'art.1 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41.
 2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, svolge le funzioni previste dall'art.9 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.
- nel 2005 con l'elevazione del titolo di studio per l'assunzione degli Agenti e Sottufficiali forestali,
Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.
- nel 2011, con la costituzione della Scuola regionale e della qualifica Dirigenziale dello stesso CFVA
Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 – Articolo 5 - Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
 1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.
Articolo 5 - Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

- ed infine, anno 2011, anche un provvedimento rivendicativo nei confronti dello Stato per il fine di ottenimento di una partecipazione finanziaria al servizio pubblico di sicurezza e di difesa dell'ambiente, cui la Regione Sarda ha saputo ben valorizzare ed esercitare. Una rivendicazione, quindi, perché lo Stato riconosca questa funzione delegata, stante che per il restante territorio nazionale viene esercitata dallo stesso Stato con proprie risorse. In prima battuta, si ipotizza una partecipazione finanziaria riconoscendo in favore del personale del CFVA i benefici previsti dalla legislazione nazionale: Legge 23 dicembre 1970, n.1054, e successive modificazioni ed integrazioni, **Legge** 22 dicembre 1969, n.967 e s.m.i. e Legge n. 284 del 1977, in materia di indennità di istituto e quiescenza, nella misura e modalità previste per i Corpi Di Polizia e dello Stesso Corpo Forestale dello Stato, a carico dello stesso Stato.

Legge regionale 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Legge 27 maggio 1977, n.284 - Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di Polizia ed al personale civile degli Istituti Penitenziari.

Articolo 1 - A decorrere dall'1 marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1054, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore nonché dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo Forestale dello Stato, sono aumentate di L.25.000. – omissis

Articolo 3 -ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione della indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della Legge 22 dicembre 1969, n.967, è computato con l'aumento di un quinto. – omissis;

da ultimo, la legge regionale n.6 del 2006, istitutiva dell'ARPAS, le cui competenze, oltre che come già detto, organicamente e proficuamente considerate appropriate da assegnarsi al CFVA, si rileva che anche a livello Nazionale è in corso un ripensamento sull'ARPA.

In sintesi:

L'articolo 1 prevede la specificazione di ulteriori competenze istituzionali da attribuire al Corpo nelle materie elencate nello stesso articolo, in relazione alla sempre maggiore esigenza di controllo e vigilanza delle stesse, nonché le competenze assegnate all'ARPAS.

L'articolo 2 assegna il CFVA alla Presidenza della Giunta regionale per la pluralità dei compiti interassessoriali assegnati, si limita ad una nuova scrittura dei contenuti dello stesso, nonché ad omologare l'individuazione delle attuali BLON (Basi Logistico Navali) adeguando l'individuazione delle stesse in Stazioni Forestali e di Vigilanza Marittima.

L'articolo 3 prevede:

- nell'ex articolo 4, la contrattazione separata per il personale CFVA in considerazione delle funzioni e peculiarità delle attività istituzionali assegnate allo stesso Corpo, prevede quindi, una nuova scrittura dell'articolo 4 citato attualizzandolo con le nuova normativa intervenuta in materia.
- Nell'ex articolo 5, l'attribuzione delle qualifiche di Agente o di Ufficiale di polizia giudiziaria ai soggetti interessati, non espressamente richiamate nella legge originaria, e un lieve incremento dei contingenti organici dei sottufficiali, al fine di assicurare un'adeguata presenza nelle varie Stazioni Forestali, e in virtù della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria posseduta, agevolare tutte quelle attività che si conducono alla stessa. Per il resto si è proceduto anche in questo caso ad una riscrittura dell'articolo con adeguamento alla normativa vigente.
- Nell'ex articolo 9 si prevede l'aggiornamento della qualifica di Ispettore con quella di Ufficiale, così come definita dal CCRL, per le particolari funzioni assegnate al Corpo, si è previsto un contingente di posti da riservarsi a selezione interna nella qualifica immediatamente inferiore, indicata nella misura del 60 per cento.
- Nell'ex articolo 11 si è richiamata la disposizione che eleva il titolo di studio per l'assunzione delle Guardie da "diploma di scuola media inferiore", a "diploma di istruzione media di secondo grado"
- Nell'ex articolo 12 si è semplificata la procedura deliberativa, riconducendo la stessa alla Giunta regionale, si è quindi sostituito il riferimento alla vecchia normativa sull'accertamento dell'idoneità psico-fisica, riconducendo la stessa alla normativa vigente per le Forze di Polizia
- Nell'ex articolo 13 si è inteso aggiungere la possibilità, laddove necessari per particolari attività, o per limitati periodi di tempo, di poter utilizzare le strutture del CFS o di altre Forze di Polizia
- Nell'ex articolo 14 si è disposto il transito e l'attribuzione della qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale in considerazione di molteplici motivazioni, per prima cosa per la previsione legislativa di previsione del medesimo titolo di studio indicato per gli Agenti, e quindi non meglio motivata un concorso esterno, perché, proprio in considerazione delle attività e funzioni proprie del sottufficiale forestale, si ritiene essenziale e fondamentale

considerare l'esperienza maturata sul campo, infine, perché certamente di grande economia, perché personale già selezionato, che comunque soggiace ad altra selezione, e a cui necessità eventualmente un semplicemente aggiornamento generale e approfondimento in materia di c.p.p.

- Nell'ex articolo 16 si è proceduto ad un aggiornamento e scrittura più puntuale dei gradi e della gerarchia funzionale.
- Negli ex articoli 22 e 22 bis. si è proceduto all'adeguamento dei termini con le previsioni precedenti, sostituendo i termini di Ispettore e Guardia, rispettivamente con quello di Ufficiale ed Agente, si è quindi semplificata la procedura per l'indizione del concorso interno previsto dallo stesso articolo 22 bis, rinviando la definizione delle modalità ad nell'apposito bando di concorso, previa deliberazione della Giunta regionale e non al Regolamento.

L'articolo 4 prevede la semplificazione ed economicità nell'assegnazione dell'armamento, delle dotazioni ed accessori, riconducendo la definizione delle stesse a delibera della Giunta regionale (articolo già proposto nel DL 170 - Finanziaria 2015 - e stralciato)

L'articolo 5 contiene:

- a) una disposizione che salvaguarda la specificità della legge, in quanto riferita a personale con funzioni e compiti particolari e peculiari;
- b) una riscrittura della norma riferita all'infermità dipendente da causa di servizio;
- c) riguarda un aspetto programmatico e di impegno della Giunta regionale, rispetto alla rivendicazione nei confronti dello Stato, per il riconoscimento, a carico dello stesso, per il riconoscimento delle disposizioni in materia di quiescenza e di indennità, in favore del personale appartenete al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.

L'articolo 6 è semplice articolo tecnico che sopprime tutti gli articoli superflui e superati dalle nuove disposizioni legislative.

L'articolo 7 prevede l'inquadramento del personale della soppressa ARPAS nel CFVA.

TESTO DEI PROPONENTI:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 Novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), come modificata ed integrata dalle leggi regionali: 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 13 dicembre 1993, n.53 – 9 giugno 1999, n.24 - 21 aprile 2005, n.7 – 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 e 19 novembre 2014, n.24.

**Articolo 1
(compiti istituzionali)**

1. All'articolo 1, sono aggiunte le seguenti alinee:

- controllo in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza;
- contrasto alla contraffazione;
- contrasto degli illeciti in materia di igiene e sofisticazioni alimentari e delle frodi nel settore agroalimentare;
- controllo in materia di rifiuti nonché controllo e prevenzioni delle violazioni connesse con le attività produttive;
- tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento anche nelle aree di non diretto interesse agro-forestale;
- tutela dei beni archeologici e culturali;
- ogni altro compito assegnato al Corpo Forestale dello Stato ed all'ARPA.

**Articolo 2
(ulteriori competenze)**

1. Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Articolo 1 bis

1. Il CFVA esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito dalla Legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:

- a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;
- b) allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;
- c) *a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;*
- c bis) *a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;*;
- d) *alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;*
- d bis) *a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;*
- e) all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;
- f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;
- g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una più completa conoscenza dell'ambiente e dei processi che lo governano, applicata agli elementi dell'ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l'ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della natura;
- h) allo studio, all'analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
- i) alla verifica e controllo di progetti di interventi sull'ambiente;

- l) alla formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;
- m) all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;
- n) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;
- o) alla collaborazione con centri di ricerca d'eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;
- p) *alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;*
- q) *alle funzioni di Centro di competenza a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;*
- r) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
- s) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;
- t) ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;
- u) all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio geologico nazionale – Dipartimento difesa del suolo.

2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, il CFVA deve:

- a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;
- b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
- c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;
- d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;
- e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
- f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza del CFVA, a livello nazionale ed internazionale;
- g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteorologici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;
- h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;
- i) garantire ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. Il CFVA garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.

4. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.

5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale).

6. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

7. Il CFVA fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico; fornisce servizi ai privati assicurando il rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; sono in ogni caso incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte del CFVA stesso.

Articolo 2 (Organizzazione)

1. L'articolo 2, è sostituito dal seguente:

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura operativa della Presidenza della Giunta regionale.

2. La Regione persegue, attraverso il CFVA, l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo del controllo ambientale e della promozione e prevenzione della salute collettiva, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.
3. A tal fine la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni del CFVA e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
4. L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, fatta eccezione per le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale e delle Stazioni Forestale e di Vigilanza Marittima, è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i.
5. Il coordinatore generale del CFVA, che assume la denominazione di comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, svolge le funzioni previste dalle leggi regionali 26 agosto 1988, n.32, e 13 novembre 1998, n.31, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.
6. Il coordinamento delle strutture inferiori a quelle di Servizio, è attribuito a personale appartenente al CFVA; il coordinamento dei settori amministrativi e contabili, nel limite di uno per ciascun Servizio, può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
7. Le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale e le Stazioni forestali e di vigilanza marittima, costituiscono unità organizzative ed operano alle dipendenze delle unità territoriali denominati Ispettorati Ripartimentali CFVA, ciascuna nel proprio ambito territoriale; il comando delle Stazioni è assegnato al sottufficiale forestale più elevato in grado effettivo presso la Stazione.

Articolo 3 (Personale e accessi)

1. L'articolo 4, è sostituito dal seguente:

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del sistema regione e costituisce una separata area contrattuale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.
2. La consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

2. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è costituito da personale appartenenti alle Aree A, B e C previste dal CCRL del sistema regione, con le seguenti qualifiche: ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di vigilanza ambientale.
2. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, i valori tabellari dell'Area "A" CFVA sono sostituiti dai valori della Categoria "C", quelli dell'Area "B" CFVA dalla media dei valori delle Categorie "C" e "D", e quelli dell'area "C" CFVA con quelli della Categoria "D".
3. Al personale appartenente alle qualifiche di Ufficiale, di Sottufficiale e di Sovrintendente forestale e di vigilanza ambientale, è attribuita la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del c.p.p.; al personale appartenente alle qualifiche di Agente ed Assistente forestale e di vigilanza ambientale, quella di Agente di polizia giudiziaria.
4. Al personale appartenente al CFVA è attribuita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297
5. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del sistema regione, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono specificatamente e separatamente determinati secondo le modalità di cui alla legge regionale n.31 del 1998.
6. Il contingente numerico dei Sottufficiali è fissato nella quota del 50 per cento del contingente numerico delle Guardie forestali.
7. Al dipendente promosso nella qualifica funzionale superiore (Area), che abbia in godimento un livello retributivo superiore, rispetto a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno ad personam corrispondente alla differenza della retribuzione dell'Area di provenienza e quella di inquadramento, quale quota di retribuzione individuale di anzianità.

3. Nell'articolo 9, comma 1.

- la parola "Ispettore", è sostituita con quella di "Ufficiale", e le parole "secondo le disposizioni contenuto nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51", sono soppresse.
- dopo il comma 4. è aggiunto il seguente comma: "5. Il 60 per cento dei posti, sono riservati a selezioni interne tra il personale appartenente alla qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, mediante indizione di apposito bando che ne disciplina le modalità. Il bando dovrà prescrivere il possesso del titolo di studio del diploma di laurea (vecchio ordinamento), ovvero in possesso di diploma di istruzione media di secondo grado e un'anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni.

4. Nell'articolo 11:
- Nel comma 1, le parole: "secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51", sono soppresse;
 - Nel comma 2, le parole: "su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente", sono soppresse;
 - Nel comma 4, le parole: "diploma di scuola media inferiore", sono sostituite con "diploma di istruzione media di secondo grado"
7. Nell'articolo 12:
- Nel comma 1.. le parole "dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente", sono sostituite dalle parole "dalla Giunta regionale";
 - Nel comma 3, le parole. "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n.904", sono sostituite dalle seguenti: "agli accertamenti previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato"
8. Al comma 1 dell'articolo 13, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n.16 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: ", ovvero, per particolari attività, o per limitati periodi di tempo, presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato o altre Forze di Polizia"
9. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
1. alla qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si accede mediante selezione tra il personale appartenente all'Area A, in possesso del grado non inferiore ad assistente e che non abbia riportato sanzione disciplinare superiore alla censura nel periodo di cinque anni anteriori al bando.
 2. La selezione è disposta mediante indizione di apposito bando che ne stabilisce le modalità e la partecipazione di apposito corso formativo presso la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale; la graduatoria resta valida per un periodo di tre anni, per essere utilizzata alla nomina di sottufficiali, nei limiti indicati dall'articolo 5, alla cessazione del rapporto di lavoro di ciascun sottufficiale.
 3. I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali per un periodo non inferiore a tre anni.
10. L'articolo 16, è sostituito dal seguente:
1. Al personale con la qualifica di Ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, sono attribuiti i gradi di: Commissario, Commissario capo e Commissario superiore, secondo le disposizioni del CCRL.
 2. Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di Ispettore, Ispettore Capo, Ispettore Superiore, Ispettore Superiore scelto e Ispettore superiore sostituto commissario, secondo le disposizioni del CCRL.
 3. Al personale con la qualifica di Guardia forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di: Agente, Assistente, Assistente capo, Sovrintendente e Sovrintendente capo, secondo le disposizioni del CCRL.
 4. La gerarchia è determinata dalle qualifiche di appartenenza di dirigente, Ufficiale, Sottufficiale e Agente e, nell'ambito della stessa qualifica, dai gradi; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado, determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
11. Nel comma 1 dell'articolo 22, la parola "Ispettore" è sostituita dalla parola "Ufficiali"; il comma 2. è soppresso.
12. Nel comma 2, dell'articolo 22 bis, le parole "da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale", sono sostituite dalle parole "nell'apposito bando di concorso, previa deliberazione della Giunta regionale".

Articolo 4

(Dotazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Il comma 2., dell'articolo 27, è sostituito dal seguente:
- "2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma, e i disciplinari delle dotazioni e dei colori, gradi, contrassegni e accessori da applicare agli automezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alle uniformi del personale, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità. L'Amministrazione regionale, provvede alla ordinaria manutenzione, al lavaggio ed alla sostituzione periodica dei capi usurati; in alternativa, prevede un compenso forfettario per il lavaggio o la manutenzione delle uniformi dei capi in dotazione."

Articolo 5

(Disposizioni particolari)

1. Dopo l'articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
- 27 bis. (Definizione di norme)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme speciali e restano valide se non espressamente soppresse o modificate da successive disposizioni legislative;
- 27 ter. (Riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio)
 1. Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale si applicano, senza soluzione di continuità, le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'aggravamento, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33 e articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).
 2. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge, le domande, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, per l'equo indennizzo e per l'aggravamento della stessa, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 27 quater. (Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
 1. Ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n.12 del 2011, la Giunta regionale nella predisposizione dello schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), propone il riconoscimento, a carico dello Stato ed in quanto compatibile, delle disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza, e l'attribuzione dell'assegno di funzione (ex indennità d'istituto), nella misura e modalità riservate ai Corpi di Polizia e dello stesso Corpo Forestale dello Stato, in favore del personale appartenente al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.

Articolo 6

(Soppressione di norme)

1. Gli articoli: 6, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31, sono soppressi.
2. L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n.42, è soppresso
3. L'articolo 1, ed il comma 1. dell'articolo 2, della legge regionale 13 dicembre 1993, n.53, sono soppressi.
4. La legge regionale 18 maggio 2006, n.6, è soppressa.

Articolo 7

(Norme transitorie e finali)

1. Il personale effettivo dell'ARPAS alla data di entrata in vigore della presente legge appartenente alle Categorie B), C) e D), entro 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, ha facoltà di opzione per l'inquadramento nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
2. Agli inquadramenti nelle Aree funzionali e nei singoli livelli economici, si provvede mediante accordo tra il CORAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative del Sistema Regione.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono determinati in europer l'anno 2015, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per l'anno 2015.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

In aumento

UPB S05.04.001 - euro _____

In diminuzione

UPB S06.02.002 - euro _____

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).